



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Franco Pastorelli	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di GIANLUCA CORRO (P.I./ C.F. CRRGLC78E16H224L) e GIADA DEL GRECO (P.I./ C.F. DLGGDI80E49E625L)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 13.2.2025, i debitori GIANLUCA CORRO e GIADA DEL GRECO, appartenenti al medesimo nucleo familiare, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni presentando un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare della relazione dell'OCC Dott. Giuseppe Santarsiero sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.

3. I ricorrenti non svolgono e non hanno mai svolto attività di impresa e non sono quindi assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. L'esposizione debitoria è da imputare ad eventi occorsi nell'anno 2006, quando entrambi i coniugi, hanno deciso di acquistare un immobile sito in Livorno finanziato mediante un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per euro 170.000, l'importo della rata era di circa euro 700. All'epoca, l'acquisto dell'immobile sopra menzionato appariva sostenibile poiché i ricorrenti erano dipendenti rispettivamente di _____, e pertanto erano in grado di poter ottemperare

alle obbligazioni assunte. Tuttavia, nell'anno 2020, GIANLUCA CORRO perde il posto di lavoro ed entrambi i coniugi ricorrono ad ulteriori finanziamenti al fine di poter estinguere alcuni debiti contratti e coprire alcune spese. Sempre nel corso di tale anno, il Sig. CORRO eredita la quota di 1/3 dell'immobile della madre deceduta; tale bene è gravato da mutuo e pertanto, a fronte di ciò, i ricorrenti sono costretti a sostenere mensilmente le spese relative al mutuo sull'immobile ereditato per una somma di oltre 200 euro. Negli anni a seguire, 2021 e 2022, si aggravano le condizioni economiche dei coniugi, i quali si trovano a dover sostenere numerose spese a causa di numerosi imprevisti, sino ad arrivare al licenziamento della Sig.ra GIADA DEL GRECO dall'impiego che all'epoca deteneva, venendo a mancare così un importante contributo al budget familiare. Purtroppo, la ricorrente non riesce più a trovare alcuna occupazione dopo tale evento nonostante l'impegno profuso dalla stessa nella ricerca di un lavoro stabile. A seguito di ciò, i coniugi si trovano in una situazione di grave difficoltà finanziaria e non riescono più ad ottemperare alle obbligazioni assunte nonostante gli evidenti sforzi compiuti arrivando persino a vendere la quota dell'immobile ereditato al fine di ripianare i debiti.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,

- i ricorrenti hanno una esposizione debitoria complessiva di circa 238.000 euro, il Sig. GIANLUCA CORRO, svolge attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la società Vipingi Srl e svolge, altresì, l'attività di carrellista presso lo stabilimento della Magna Spa. Il debitore percepisce una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.300. La Sig.ra GIADA DEL GRECO, invece, non ha un lavoro stabile, occasionalmente viene chiamata da alcuni istituti scolastici per effettuare alcune supplenze in qualità di insegnante.

I ricorrenti possiedono un appartamento, nel quale risiedono, sito in
identificato al NCEU

intestato a GIANLUCA CORRO e GIADA DEL GRECO. I debitori non risultano proprietari di beni mobili ad eccezione di uno, il quale, come si evince dalla denuncia di perdita di possesso annotata al PRA, non rientra più nelle loro disponibilità in quanto rubato nel 2006. Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto anche dal figlio

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e del figlio, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economico-patrimoniale e

finanziaria del debitore, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, eventualmente anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Giuseppe Santarsiero.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Peraltro, in caso di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione pendente, avente ad oggetto l'abitazione dei ricorrenti, le necessità abitative di questi ultimi giustificano la non immediata consegna dell'immobile al liquidatore *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **GIANLUCA CORRO, c.f. CRRGLC78E16H224L** e **GIADA DEL GRECO (P.I./ C.F. DLGGDI80E49E625L)**

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore il **dott. Giuseppe Santarsiero**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;

c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;

5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari;

Invita il liquidatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscana>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti, nonché l'elenco dei creditori ;

e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'immobile di civile abitazione

solo al momento della vendita;

g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);

h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 20/02/2025.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai